



D.R. n. 1 del 14/10/2025

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE

VISTA	la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
VISTA	la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO	il D.M. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO	il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “ <i>Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i> ”;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
VISTO	il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITamento del Sistema Universitario AVA3;
VISTE	le linee guida ANVUR in materia di accREDITamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
VISTO	il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITamento;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 21 novembre 2024, n. 1 con cui è stato emanato il nuovo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
PRESO ATTO	della conseguente necessità di apportare delle modifiche al vigente Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 6 luglio 2021, n. 1, al fine di garantirne la concordanza con il novellato Statuto;
RICHIAMATA	la delibera del 24 luglio 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica del vigente Regolamento Generale di Ateneo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione;
RICHIAMATA	la delibera del 24 luglio 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole espresso in via consultiva dal Senato Accademico, ha approvato in via definitiva le suddette proposte di modifica del vigente Regolamento Generale di Ateneo e disposto l'invio del nuovo testo al Ministero dell'Università e della Ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n.168;
RICHIAMATA	la Nota Prot. n. 11819 - del 3 ottobre 2025 con cui la Direzione Generale della Didattica e del Personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n.168, ha comunicato di non avere



osservazioni da formulare in merito alle modifiche del Regolamento Generale proposte dall'Ateneo, autorizzandone conseguentemente la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo;
PRESO ATTO della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo Regolamento Generale di Ateneo;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È disposto l'aggiornamento del Regolamento Generale di Ateneo secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**).

Art. 2

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 14 OTTOBRE 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.
Roma, 14.10.2025*



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 14 OTTOBRE 2025, N. 1

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "GUGLIELMO MARCONI" – TELEMATICA

SOMMARIO

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Attività istituzionali
- Art. 3 – Autonomia interna dell'Ateneo

**CAPO II
FONTI NORMATIVE**

- Art. 4 – Regolamenti dell'Ateneo
- Art. 5 – Assicurazione della Qualità di Ateneo
- Art. 6 – Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
- Art. 7 – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

**TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 8 – Ripartizione delle attività

**CAPO II
ORGANI CENTRALI**

- Art. 9 – Organi centrali
- Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 – Il Rettore
- Art. 13 – Il Senato Accademico
- Art. 14 – Il Nucleo di Valutazione Interno di Ateneo
- Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16 – Il Direttore Generale

**CAPO III
ALTRI ORGANI**

- Art. 17 – Il Collegio di Disciplina



**TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ**

- Art. 18 – Strutture per la didattica e la ricerca
- Art. 19 – I Dipartimenti
- Art. 20 – Il Consiglio di Dipartimento – composizione
- Art. 21 – Il Consiglio di Dipartimento – competenze
- Art. 22 – Il Direttore del Dipartimento
- Art. 23 – La Giunta del Dipartimento
- Art. 24 – La Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- Art. 25 – I Corsi di Studio

**TITOLO IV
CENTRI DI RICERCA**

- Art. 26 – Norme per il funzionamento e l'organizzazione generale
- Art. 27 – Organi del Centro
- Art. 28 – Il Direttore del Centro
- Art. 29 – Compiti del Direttore
- Art. 30 – Il Comitato Scientifico
- Art. 31 – Attribuzioni del Comitato Scientifico

**TITOLO V
SOGGETTI**

**CAPO I
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**

- Art. 32 – Corpo Docente e Ricercatore
- Art. 33 – Attività istituzionali di ricerca e di insegnamento

**CAPO II
STUDENTI**

- Art. 34 – Contratto con lo Studente

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 35 – Entrata in vigore e pubblicità



TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo, in accordo con quanto stabilito dalle Leggi e dallo Statuto di Ateneo, disciplina l'attuazione delle norme legislative e dei principi generali dello Statuto, relativamente all'organizzazione generale dell'Università, stabilendo altresì le modalità di composizione e funzionamento degli Organi e delle strutture dell'Ateneo e rimandando a specifici Regolamenti per quanto attiene le modalità operative degli stessi.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo del Senato Accademico, per la parte di propria competenza, e viene adottato e modificato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 2

Attività istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, l'Università, appartenente alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio-Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
2. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità *blended*. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli Studenti i propri Corsi di Studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

Articolo 3

Autonomia interna dell'Ateneo

1. L'Università realizza l'autonomia garantita dalla Costituzione e dalle Leggi, attraverso il proprio Statuto e i propri Regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli Organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.
2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni componente della comunità universitaria svolge le proprie attività al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi comuni e del pieno assolvimento delle proprie funzioni.



CAPO II FONTI NORMATIVE

Articolo 4 *Regolamenti dell'Ateneo*

1. Lo Statuto, principale espressione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione, emanato in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, costituisce la fonte primaria dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ateneo.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo, come specificato nell'art. 1 del presente documento, disciplina i caratteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo e le relazioni tra gli Organi dell'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché secondo il principio della distinzione tra le attività di programmazione e indirizzo, gestione, consultazione, controllo e valutazione, come meglio esplicitato nel successivo art. 8. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo del Senato Accademico.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli aspetti organizzativi dei Corsi di Studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici in conformità alla legislazione vigente. È approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo del Senato Accademico, per la parte di propria competenza. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio Decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.
4. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità, disciplina l'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Ateneo, stabilendo i principi relativi ai bilanci, alla gestione finanziaria e patrimoniale, all'amministrazione, alle procedure contrattuali, alla gestione del patrimonio e ai controlli. Il Regolamento determina le procedure di formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Regolamenti specifici disciplinano il funzionamento degli Organi collegiali e delle strutture di Ateneo, il personale, l'offerta formativa, l'attività contrattuale, la ricerca scientifica, le relazioni internazionali e tutti gli altri ambiti operativi dell'Ateneo; essi sono approvati ed emanati nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Generale.
6. In caso di contrasto, ove non sia diversamente disposto, le norme del presente Regolamento Generale, prevalgono sulle norme di tutti gli altri Regolamenti di cui al comma 5 del presente articolo.
7. L'iter di approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità e la finanza, segue le disposizioni e le modalità di approvazione sancite dall'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 5 *Assicurazione della Qualità di Ateneo*

1. Al fine della effettiva realizzazione di quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto e tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e di ulteriori disposizioni in materia di assicurazione della qualità delle attività universitarie, l'Ateneo si pone come obiettivo strategico la qualità delle attività di tutte le sue strutture, adottando le indicazioni dell'ANVUR correlate alle disposizioni ministeriali, in modo da:
 - a) rendere sempre più attrattiva e di qualità la propria offerta formativa;
 - b) portare a livelli di eccellenza l'attività di ricerca scientifica;
 - c) contribuire attivamente allo sviluppo sociale e del territorio;
 - d) valorizzare il ruolo delle proprie strutture nella gestione delle innovazioni, assicurando che la qualità dei servizi sia adeguata alle esigenze dei diversi fruitori, interni ed esterni,



secondo criteri di trasparenza, affidabilità e ottimizzazione delle risorse, nonché di efficace comunicazione verso l'interno e verso l'esterno.

2. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ), e di valutazione sistematica, che coinvolge gli Organi centrali, le proprie strutture didattiche e di ricerca, e tutto il Personale Docente e Amministrativo in esse impiegato.

Articolo 6

Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

1. Gli Organi centrali preposti all'attuazione del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Rettore;
 - c) il Senato Accademico;
 - d) il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Gli Organi di cui al precedente comma 1, hanno la responsabilità complessiva della qualità di Ateneo. In particolare, hanno il compito di:
 - a) stabilire, tenere aggiornati e promuovere la politica e gli obiettivi per la qualità dell'organizzazione, decidendo sulle relative azioni, al fine di accrescere la consapevolezza, la motivazione e il coinvolgimento;
 - b) assicurare che siano attuati processi appropriati per soddisfare le esigenze delle parti interessate e per conseguire gli obiettivi per la qualità;
 - c) riesaminare periodicamente il sistema di Assicurazione della Qualità e di decidere sulle azioni per il miglioramento.
3. Le strutture didattiche e di ricerca, preposte all'attuazione del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, sono:
 - a) i Consigli di Dipartimento;
 - b) i Consigli di Corso di Studio;
 - c) i Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato;
 - d) le Commissioni Paritetiche Docenti-Studentiper le cui funzioni si rimanda alle relative disposizioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento Generale e nei Regolamenti specifici.

Articolo 7

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

1. La struttura che sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio, nei Corsi di Dottorato e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, è il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) che assicura altresì la gestione dei flussi informativi interni ed esterni, sostenendo l'azione delle strutture.
2. La composizione e il funzionamento del PQA vengono disciplinati da apposito Regolamento proposto dalla maggioranza dei componenti del predetto Organo e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento disciplina altresì le funzioni a esso demandate secondo la normativa vigente.
3. L'Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di revisione critica dell'assetto di AQ impostato.



TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8
Ripartizione delle attività

1. Gli Organi e le strutture dell'Università, individuati nello Statuto, svolgono le seguenti attività:
 - a) programmazione e indirizzo;
 - b) gestione;
 - c) consultazione;
 - d) controllo;
 - e) monitoraggio e valutazione.
2. L'attività di programmazione e di indirizzo consiste nella definizione di programmi e obiettivi generali di natura amministrativa, finanziaria, didattica, scientifica ed organizzativa. Le suddette funzioni sono esercitate:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) dal Rettore;
 - d) dal Senato Accademico,secondo le rispettive competenze previste nello Statuto e nel presente Regolamento Generale.
3. L'attività di gestione si concretizza nella progettazione e realizzazione di azioni e procedimenti coerenti con la programmazione e gli indirizzi assunti e con le risultanze delle attività di monitoraggio e valutazione, secondo le competenze previste, a tal fine, dallo Statuto o dai Regolamenti attuativi. All'attività di gestione sono preposti:
 - a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo e titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione degli atti di propria competenza secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento Generale;
 - c) il Direttore Generale secondo le competenze a questi attribuite distintamente dallo Statuto o delegate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altri Organi collegiali.
4. L'attività di consultazione consiste nel fornire pareri, facoltativi o obbligatori, da parte degli Organi statutari, per le ipotesi previste dallo Statuto dell'Ateneo. I principali Organi consultivi sono:
 - a) il Rettore;
 - b) il Senato Accademico;
 - c) i Consigli di Dipartimento;
 - d) i Consigli di Corso di Studio;
 - e) i Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato;
 - f) le Commissioni e gli altri Collegi individuati per l'espletamento di tali funzioni dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
5. L'attività di controllo riguarda:
 - a) il riscontro della legittimità degli atti emanati dagli Organi di gestione. Tale attività viene esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) la verifica della legittimità e della compatibilità degli atti posti in essere in esecuzione degli indirizzi e dei programmi assunti dall'Ateneo.
6. L'attività di monitoraggio e valutazione riguarda la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi afferenti lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche, di Terza Missione e amministrative. Preposti all'attività di valutazione, sono:
 - a) il Nucleo di Valutazione di Ateneo;



- b) il Presidio della Qualità di Ateneo;
- c) le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- d) ogni altro organismo impegnato nei processi di autovalutazione.

CAPO II ORGANI CENTRALI

Articolo 9 *Organi Centrali*

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, sono Organi Centrali dell'Università:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Rettore;
 - d) il Senato Accademico;
 - e) il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - g) il Direttore Generale.

Articolo 10 *Il Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, è l'Organo che esercita l'attività di programmazione e di indirizzo essendo preposto alla definizione di programmi e obiettivi generali di natura didattica, scientifica ed organizzativa, sovrintendendo altresì alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Oltre a quanto già stabilito nell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università;
 - b) approva gli obiettivi dei Dipartimenti in tema di didattica, ricerca e Terza Missione come espressi dai rispettivi Piani Strategici;
 - c) approva il bilancio di Ateneo, di previsione e consuntivo;
 - d) delibera in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - e) delibera in merito all'istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - f) delibera in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ovvero all'archiviazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, conformemente alle decisioni espresse dal Collegio di disciplina di cui all'art. 18 dello Statuto.

Articolo 11 *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato tra le componenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ateneo, anche in giudizio, ed esercita le funzioni previste dall'art. 11 dello Statuto. In particolare:
 - a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
 - c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, ove costituita;



- d) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, salva la competenza delle proposte del Rettore, su istanza del Senato Accademico, in materia di didattica, di ricerca scientifica e di Terza Missione, che verranno valutate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica, e, in caso di parità, di età.

Articolo 12

Il Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dall'art.10 dello Statuto.
2. Il Rettore dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente.
3. Il Rettore esercita le funzioni previste dall'art. 13 dello Statuto. In particolare:
 - a) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
 - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
 - c) riferisce al Consiglio di Amministrazione, con relazione annuale, sull'attività scientifica e didattica svolta dall'Ateneo;
 - d) presiede il Senato Accademico;
 - e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del Senato stesso nella prima seduta utile;
 - f) nomina i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo individuando il Presidente quale suo delegato;
 - g) contribuisce, per le parti di propria competenza, all'elaborazione del Piano Strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico;
 - h) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;
 - i) avvia i procedimenti disciplinari relativi al Personale Docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;
 - j) può designare, tra i Professori di ruolo, un Pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza e due Pro-Rettori con deleghe alla Didattica e alla Ricerca e/o alla Terza Missione, scelti anche tra i Professori Straordinari dell'Ateneo;
 - k) può conferire ad uno o più Professori, di Ruolo o Straordinari, o a Ricercatori, l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze;
 - l) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Studenti;
 - m) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dallo Statuto.



Articolo 13

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, è l'Organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche, di ricerca e di Terza Missione dell'Università, fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. In accordo con l'art. 14 dello Statuto, il Senato Accademico è composto da:
 - a) il Rettore, che lo convoca e presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti;
 - c) i rappresentanti delle aree didattico-scientifiche dell'Ateneo;
 - d) un rappresentante degli Studenti e Dottorandi dell'Ateneo.
3. Per la designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma precedente, ciascun Dipartimento propone due candidati scelti fra i Professori e Ricercatori a esso afferenti. In caso al Dipartimento afferiscano più di un'area didattico-scientifica, i due candidati devono appartenere ad aree didattico-scientifiche diverse da quella del Direttore del Dipartimento. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, designa un componente del Senato per ciascun Dipartimento, appartenente, ove possibile, a un'area didattico-scientifica diversa da quella del relativo Direttore, tenendo presenti le candidature espresse, che non hanno tuttavia carattere vincolante. La durata della carica di questi componenti è uguale alla durata della carica dei relativi Direttori di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, designa il componente di cui alla lettera d) del comma 2 scegliendolo fra i rappresentanti degli Studenti e dei Dottorandi nei Consigli di Dipartimento. La durata della carica è pari a 2 anni.
5. Il Rettore può invitare a partecipare alle sedute del Senato Accademico sui punti dell'ordine del giorno afferenti a materie di loro competenza, senza diritto di voto, i Pro-Rettori e i Delegati di cui all'art. 13, commi 4 e 5 dello Statuto, il Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo e il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. Il Senato Accademico esercita le competenze previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto di Ateneo. Oltre a quanto già stabilito nell'art. 14, comma 2 dello Statuto, il Senato Accademico:
 - a) esprime parere in merito all'approvazione del presente Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, ad eccezione dei Dipartimenti;
 - c) formula pareri in merito al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca;
 - d) delibera in merito alle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina.
7. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato Accademico sono stabilite, in accordo con le norme statutarie, da apposito Regolamento proposto dall'Organo stesso e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi Accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le



indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in accordo con l'art. 15 dello Statuto, provvede a:
 - a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;
 - b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli Organi di valutazione nazionali;
 - c) eseguire tutti gli altri compiti a esso assegnati dalle norme nazionali, statutarie e regolamentari.
4. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della *privacy*.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione di un apposito Ufficio di Supporto con personale appartenente ai ruoli tecnici-amministrativi dell'Ateneo. Il responsabile dell'Ufficio di Supporto assume le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni e provvede alla regolare tenuta di tutti gli atti.
6. Le norme che disciplinano le competenze e il funzionamento delle sedute del Nucleo sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università è composto secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, dello Statuto.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate nel Regolamento per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità dell'Ateneo, adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 16

Il Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del Personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dallo Statuto.
3. Il Direttore Generale dell'Università è assunto, con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
4. Il Direttore Generale partecipa agli Organi di governo dell'Ateneo secondo quanto previsto dalle norme statutarie.
5. Il Direttore Generale, per la parte di propria competenza, contribuisce all'elaborazione del Piano Strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può essere affiancato da un Direttore Generale Vicario, se nominato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e secondo le previsioni statutarie. Il Vicario esercita le



funzioni delegate dal Direttore Generale o direttamente dal Consiglio, e può essere incaricato della gestione di specifiche aree organizzative o progettuali.

CAPO II ALTRI ORGANI

Articolo 17

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei Professori, dei Ricercatori a tempo indeterminato, dei Ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del Docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Università ha avuto notizia della sentenza definitiva. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.
3. La composizione, la durata e le funzioni del Collegio di Disciplina sono determinate nell'apposito Regolamento redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto.
4. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.
5. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO III STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 18

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, costituiscono strutture didattiche e di ricerca:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) i Corsi di Studio.

Articolo 19

I Dipartimenti

1. In linea con quanto disposto con l'art. 20 dello Statuto, i Dipartimenti, disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono strutture preposte alla promozione, svolgimento e coordinamento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività di Terza Missione, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.
2. Le modalità di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli Uffici Centrali di Ateneo, sono:
 - a) Attività didattica, di studio, di ricerca e di Terza Missione.Nello specifico, il Dipartimento:
 - i. coordina, promuove, monitora e gestisce le attività dei Corsi di Studio a esso afferenti, inclusi Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione, in collaborazione con i relativi



Organi Collegiali ed eventualmente altri Organi di Ateneo e in accordo con quanto previsto dallo Statuto e dalle fonti regolamentari più rilevanti;

- ii. promuove, coordina e svolge, anche in collaborazione con Organi di ricerca esterni all'Ateneo, nazionali e internazionali, studi e ricerche, individuali e di gruppo, in tutti gli ambiti di competenza;
- iii. diffonde i risultati delle attività di studio e di ricerca, con adeguata attività di documentazione e informazione;
- iv. stimola, sviluppa e cura la pubblicazione di studi e ricerche di interesse scientifico;
- v. organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- vi. opera nell'ambito della Terza Missione, cioè favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.

b) Attività di formazione.

Nello specifico il Dipartimento:

- i. promuove, coordina e attua programmi di aggiornamento e di formazione finalizzata e/o permanente sulle tematiche culturali specifiche del Dipartimento;
 - ii. promuove, coordina e attua corsi di Master di I e II livello su tematiche culturali specifiche del Dipartimento, anche in coordinamento con altre strutture di Ateneo;
 - iii. promuove programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
 - iv. promuove la formazione in settori di ricerca innovativi anche mediante l'erogazione di borse di studio e assegni post-Lauream e post-Dottorato.
4. Il Dipartimento adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Presidio della Qualità di Ateneo.
5. Sono organi dei Dipartimenti:
- a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.

Articolo 20

Il Consiglio di Dipartimento – composizione -

1. Il Consiglio di Dipartimento, così come stabilito dall'art. 21 dello Statuto, è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dai Professori e Ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, inclusi i Professori Straordinari dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;
 - c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e contrattisti post-doc e di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai Componenti che dovranno rappresentare con le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2;
 - d) dalla componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di cui all'art. 25 dello Statuto.
2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti c) e d) del comma precedente ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'Organo e sul suo funzionamento.



3. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di Segretario, una persona delegata dal Direttore Generale o dal Direttore Generale Vicario.
4. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Dipartimento, per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno, soggetti esterni al Consiglio (Docenti a contratto titolari di insegnamenti di Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, Professori e Ricercatori di altre Università, Istituzioni ed enti di Ricerca italiani e stranieri, nonché esperti e professionisti operanti negli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento). L'eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento dei soggetti di cui al presente comma avviene senza diritto di voto.

Articolo 21

Il Consiglio di Dipartimento – competenze -

1. Oltre a quanto già stabilito nell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) propone la nomina del Direttore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Rettore;
 - b) elegge i membri della Giunta;
 - c) delibera in merito alle richieste di afferenza di potenziali nuovi membri;
 - d) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;
 - e) approva la bozza del Regolamento, con cui vengono disciplinati i criteri per l'organizzazione e il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la Politica per la Qualità della Ricerca del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
 - g) approva il Piano Strategico triennale, il documento di Riesame annuale della ricerca e della Terza Missione e il Rapporto di Autovalutazione Annuale del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai Piani Strategici di Ateneo, comprendenti gli obiettivi operativi che il Dipartimento intende perseguire, appositi indicatori con relativi target per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e le azioni che si intendono attuare, inclusi anche eventuali costi e relative modalità di copertura finanziaria;
 - h) approva la Relazione annuale del Direttore sulle attività di ricerca, didattica e di Terza Missione del Dipartimento, da sottoporre, al termine di ciascun Anno Accademico, agli Organi Centrali dell'Ateneo;
 - i) approva —entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità— il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Dipartimento;
 - j) formula delle proposte e dei pareri in ordine alla chiamata del Personale Docente e Ricercatore di ruolo nelle aree tematiche di pertinenza;
 - k) propone al Consiglio di Amministrazione e al Rettore la partecipazione a progetti di ricerca presentate dai membri del Dipartimento e preventivamente approvate dal Consiglio;
 - l) propone al Consiglio di Amministrazione e al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di reciproco interesse;
 - m) effettua tutte le azioni a esso affidate dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo relativamente alla predisposizione, organizzazione, gestione, monitoraggio e promozione dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - n) avanza proposte in merito all'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master di I e II livello, di programmi di aggiornamento e di formazione finalizzata e/o permanente e di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di



studio, rispondenti ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale e di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione;

- o) propone l'emanazione di bandi per il conferimento di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca, borse di studio e altre attività di collaborazione nell'ambito delle proprie attività;
- p) predispone e approva la documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità, secondo le linee guida emanate dal Presidio della Qualità di Ateneo e in conformità alle indicazioni previste dall'ANVUR, attuando eventuali azioni migliorative e tracciando lo stato di attuazione e gli effetti delle azioni già deliberate;
- q) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri Organi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.

Articolo 22

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, previa designazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, fra i Professori di ruolo, Ordinari o Associati, afferenti al Dipartimento.
2. Il Direttore resta in carica tre Anni Accademici e può essere rinnovato consecutivamente solo una volta, con le stesse procedure.
3. Fermo restando quanto già disposto dallo Statuto, il Direttore:
 - a) è il rappresentante pro tempore del Dipartimento;
 - b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli Organi Centrali dell'Ateneo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, curandone l'esecuzione dei rispettivi deliberati inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;
 - d) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;
 - e) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - f) tiene i rapporti del Dipartimento con gli Organi Accademici;
 - g) coordina la predisposizione del Piano Strategico Triennale e del documento di Riesame Annuale della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento;
 - h) propone la Politica per la Qualità del Dipartimento coerentemente con la Politica per la Qualità dell'Ateneo;
 - i) sovrintende alle attività di ricerca, didattica e Terza Missione del Dipartimento, coordinando la predisposizione della documentazione necessaria per i processi di Assicurazione della Qualità;
 - j) sovrintende all'attività di ricerca, predispone la Relazione annuale sui risultati della ricerca, sulla didattica e sulle attività di Terza Missione del Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - k) predispone, avvalendosi delle competenze del Personale Amministrativo dell'Ateneo, e presenta al Consiglio di Dipartimento, entro i termini previsti dagli Organi Accademici, il bilancio preventivo e il conto consuntivo secondo le disposizioni e le tempistiche contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti;
 - l) propone e istruisce rapporti convenzionali e altre forme collaborative tra il Dipartimento ed enti esterni interessati;



m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.

Articolo 23

La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, dal Consiglio medesimo.
3. La Giunta resta in carica tre Anni Accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni o di termine della carica del Direttore, la Giunta decade.
4. Sono compiti della Giunta:
 - a) coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e nell'attuazione delle linee di attività del Dipartimento;
 - b) esercitare ogni altra attività che le venga delegata dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) individuare modalità di promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattica, Terza Missione, consulenza e formazione del Dipartimento.

Articolo 24

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lett. g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascun Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a:
 - a) effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori, avvalendosi anche degli indicatori ANVUR e ministeriali relativi a queste attività e dei risultati dei questionari di Ateneo sulla valutazione della didattica da parte degli Studenti;
 - b) proporre al Presidio della Qualità eventuali altri indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR e ministeriali;
 - c) formulare pareri riguardanti l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - d) svolgere funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca;
 - e) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli Studenti;
 - f) monitorare gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello delle singole strutture;
 - g) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli Studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui Corsi di Studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo in collaborazione con il Nucleo di Valutazione;
 - h) formulare pareri relativamente la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi.
2. La Commissione è composta da Docenti designati dal Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di Studenti di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento.
3. Il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e le modalità di designazione della componente studentesca sono disciplinate da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione predispone annualmente una relazione, da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Presidio della Qualità di Ateneo, al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, contenente le risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a) ed eventuali proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dando anche conto dello stato di



attuazione e degli effetti di eventuali azioni deliberate dal Dipartimento a seguito della relazione dell'anno precedente.

5. Nel rispetto della normativa sulla *privacy*, i membri della Commissione Paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, a tutti i documenti e dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione o dal Presidio della Qualità che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti.
6. La partecipazione al predetto Organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 25

I Corsi di Studio

1. In accordo a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, dello Statuto, l'Ateneo, anche d'intesa con altre Università, istituisce le seguenti tipologie di Corsi di Studio:
 - a) Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
 - b) Corsi di Dottorato;
 - c) Scuole di Specializzazione;
 - d) Master di I e II livello;
 - e) Corsi di Formazione finalizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - f) Corsi brevi e Corsi professionalizzanti.
2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Corso di Laurea e Laurea Magistrale, inclusa la composizione e le funzioni del Gruppo AQ, sono disciplinate, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 26, 27, 28 e 29 dello Statuto, da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo del Senato Accademico.
3. I Corsi di Studio gestiti da uno stesso Consiglio hanno lo stesso Coordinatore e lo stesso Gruppo AQ.
4. Le modalità di gestione e funzionamento dei Corsi di Studio di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, sono stabilite in appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere consultivo del Senato Accademico.

TITOLO IV

CENTRI DI RICERCA

Articolo 26

Norme per il funzionamento e l'organizzazione generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Consigli dei Dipartimenti interessati, può deliberare, anche d'intesa con altre Università, l'istituzione di Centri di Ricerca, organismi che mirano a promuovere, sviluppare, coordinare e divulgare importanti attività pluriennali e interdisciplinari di ricerca di base e/o applicata, in particolari campi scientifici.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in autonomia l'istituzione di Centri di Ricerca di interesse strategico per l'Ateneo, eventualmente in collaborazione con altre Università. La costituzione e le finalità di tali Centri di ricerca di interesse strategico sono disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Centri di Ricerca possono fruire, mediante apposita convenzione, di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati.
4. L'istituzione dei Centri deve rispettare criteri di coerenza con gli indirizzi definiti dall'Ateneo e con i programmi di volta in volta approvati dai competenti Organi Accademici.
5. I Centri possono provvedere allo svolgimento di attività di Alta Formazione tramite Master e Corsi post-lauream, istituiti e cogestiti anche con i Dipartimenti e i soggetti esterni partecipanti o collegati.



6. La proposta di costituzione del Centro deve essere avanzata da almeno dieci Docenti, anche appartenenti a strutture diverse, in possesso di congrua qualificazione scientifica e deve essere accompagnata da un programma circostanziato di sviluppo in relazione alle attività che verranno realizzate o incrementate da cui si evinca l'impegno dei Dipartimenti ad assumere gli oneri economici e finanziari e a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane necessarie all'istituzione e al funzionamento dell'istituendo Centro, senza maggiori oneri per l'Ateneo.
7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, emanato con Decreto Rettorale, approvato dai componenti del Comitato Scientifico del Centro stesso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
8. L'attività svolta dai Centri, i risultati conseguiti e i connessi profili finanziari sono soggetti a valutazione periodica da parte dei competenti Organi di Ateneo.
9. L'eventuale disattivazione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è disposta con Decreto Rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del Centro:
 - a) l'iniziativa del Centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo Comitato Scientifico;
 - b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al precedente comma 8.
10. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di disattivazione del Centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.

Articolo 27

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato Scientifico.
2. Il Regolamento del Centro può prevedere anche forme e modalità organizzative diverse in ragione della peculiarità delle attività svolte.

Articolo 28

Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è eletto dal Comitato Scientifico, tra i Professori di I e II fascia appartenenti al Comitato stesso.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Con la delibera di istituzione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche su proposta del Rettore, il Direttore del Centro, definendo la durata del primo mandato.

Articolo 29

Compiti del Direttore

1. Il Direttore del Centro:
 - a) ha la rappresentanza del Centro e cura i rapporti con gli Organi Accademici;
 - b) predispone le proposte di attività e di sviluppo delle stesse;
 - c) convoca e presiede il Comitato Scientifico, curando l'attuazione delle delibere;
 - d) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti previsti dalle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
 - e) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - f) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
 - g) presenta al Comitato Scientifico, per l'esame e l'approvazione, la Relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, i risultati conseguiti e l'associato rendiconto economico annuale;



- h) presenta ai competenti Organi Accademici, per la definitiva approvazione, la documentazione di cui al superiore punto g);
- i) può designare un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, scegliendolo tra i Docenti di ruolo del Comitato.

Art. 30

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico del Centro è costituito da:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) i Docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Possono inoltre far parte del Comitato Scientifico:
 - a) rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato Scientifico stesso. In ogni caso il loro numero non può essere superiore ad un terzo dei membri designati. Essi durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.
 - b) esperti scelti per la loro alta e specifica competenza i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Art. 31

Attribuzioni del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:
 - a) programma le attività scientifiche del Centro curandone altresì la loro realizzazione;
 - b) detta criteri generali per l'utilizzazione delle risorse del Centro e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - c) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento interno e le sue modifiche;
 - d) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'eventuale disattivazione del Centro, da sottoporre al successivo parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V SOGGETTI

CAPO I PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Articolo 32

Corpo Docente e Ricercatore

1. In linea con quanto previsto dallo Statuto, gli insegnamenti nei Corsi di Studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo sono impartiti da Professori Ordinari e Associati, da Professori Straordinari e da Ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente, possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale oppure specifiche esigenze didattiche, anche integrative.
3. I criteri, le modalità e le procedure per la stipula dei contratti di cui al comma 1 sono definiti da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.



4. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a Docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
5. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
6. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei Professori di ruolo e dei Ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il Personale Docente e Ricercatore delle Università Statali.
7. I Professori trasferiti dalle altre Università, Statali e non Statali, entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali Professori di ruolo presso le medesime Università Statali e non Statali.
8. I posti di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori, possono essere finanziati da enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di finanziamento disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33

Attività istituzionali di Ricerca e di insegnamento

1. I Docenti di ruolo e i Professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. Le attività di ricerca e di Terza Missione sono compito peculiare primario di ogni Docente e Ricercatore dell'Università.
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun Docente e Ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

CAPO II STUDENTI

Articolo 34

Contratto con lo Studente

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 17 aprile 2003, al momento dell'iscrizione, l'Università stipula con lo Studente un contratto nel quale vengono definite le condizioni di erogazione dei servizi prestati dall'Università in relazione agli obiettivi formativi previsti nei propri fini istituzionali ed in coerenza con il Corso di Studio prescelto dallo Studente, gli impegni dello Studente, l'efficacia, la durata e le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. L'Università s'impegna a garantire continuità e sistematicità nell'erogazione dei servizi formativi, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza e salvaguardando il diritto allo studio dello Studente, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nella Carta dei Servizi. L'Università assicura allo Studente il completamento del proprio ciclo formativo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore contestualmente alla data di quest'ultimo e viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo è modificato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, con Decreto Rettorale, previa deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.